

4-18

REPERTORIO N. 1910

RACCOLTA N. 1041

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici questo giorno nove del mese di marzo alle ore 17,00 (diciassette).

9/3/2012

In Rho (MI), Via Carroccio n.1, presso gli uffici della Casa di Riposo "Sen. C. Perini".

Davanti a me Dr. Massimo Malvano Notaio residente in Monza, ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, si è personalmente costituito:

- GARAVAGLIA ANGELO, nato a Rho (MI) il 24 marzo 1947, domiciliato per la carica presso l'infranominanda Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI O.N.L.U.S., con sede in Rho (MI), Via Carroccio n.1, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia presso il Registro delle Imprese di Milano al n.979, C.F. 86503120155, P.I. 08938040154, iscritta al R.E.A. di Milano col n.1525702. Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, avendone i requisiti di legge, su unanime decisione di tutti i presenti, richiede il mio intervento per la redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, convocato in questo luogo, giorno ed ora ai sensi dell'art.8 dello statuto sociale, con invito scritto in data 23 febbraio 2012 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica degli articoli 1 e 7, dello Statuto della Fondazione Giuseppe Restelli ONLUS di Rho: deliberare inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza della riunione il Comparente dott. Angelo Garavaglia, nella sua predetta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dà atto che, del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al Comparente nella sua predetta veste, i Consiglieri don Enrico Alberti, Laura Rita Beretta, avv. Angelo Casati, avv. Ezio Lo Savio, dott. Franco Massi, ing. Alberto Rigo, Rinaldo Porrini e Fernanda Villa; nonché tutti i Revisori in carica rag. Gianfranco Benaglia, dott. Cesare Orienti e dott. Davide Crippa.

Il Presidente dichiara che l'odierna adunanza è validamente costituita per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

APERTA LA SEDUTA

Il Presidente prende la parola e ricorda ai presenti che, a seguito delle osservazioni da parte della Regione Lombardia in merito all'approvazione delle ultime modifiche statutarie, è necessario procedere alla modifica degli articoli 1 e 7 dello statuto della Fondazione, in particolare propone nell'art.1 l'eliminazione del riferimento all'art.12 del Codice civile;

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MONZA


ATTO QUI REGISTRATO

N. 3072 SERIE 7

DEL 19-3-2012

IMPOSTE ASSOLTE PER  
EURO 168,00

DI CUI TRASCRIZIONE  
EURO //



20900 Monza - Via Gerardo dei Tintori, 7  
Tel. +39 039 385228 - Fax +39 039 384789  
studiomalvano@notariato.it

20143 Milano - Via Rovana Maria Teresa, 11  
Tel. +39 02 72002815-788 - Fax +39 02 89010041  
studio@devincenzi.it

AVV. MASSIMO MALVANO  
NOTAIO

nell'art.7, con riferimento alla nomina dei tre membri non permanenti, l'eliminazione della frase "nominato con decreto dell'Assessore pro-tempore alla Famiglia e Politiche Sociali". Indi il Presidente invita i presenti a deliberare in merito. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della illustrazione del Presidente, all'unanimità

#### DELIBERA

1) Di modificare gli articoli 1 e 7 dello statuto, che d'ora in poi reciteranno come segue:

#### "Articolo 1

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI è un Ente Morale, ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con personalità giuridica di diritto privato, come da delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5/2373 del 20 Novembre 1990, che non persegue finalità di lucro.

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS, (già Fondazione Rhodense Onlus) nata dalla fusione della Pia Fondazione Rhodense con la Pia Fondazione "Giovanni Tota" di Vimodrone ha sede legale in Rho (MI), Via Carroccio 1.

Per ricordare la memoria del Benefattore Giovanni Tota, un piano della Casa di Riposo "Sen. Carlo Perini" gli sarà intestato, con l'apposizione di una lapide.

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

#### Articolo 7

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri, di cui sei permanenti, compreso il Presidente.

I membri permanenti sono il Dr. Giuseppe Restelli, socio fondatore e membro a vita per volontà del cardinale di Milano e la Sig.ra Fernanda Villa, nonché altri quattro membri nominati, per la prima volta, con le seguenti modalità:

uno dal Dr. Giuseppe Restelli;

uno dal Rev.mo Superiore pro-tempore dei R.R. Padri Oblati Missionari di Rho;

uno dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Vittore Martire di Rho;

uno dall'Associazione Amici di Marcora.

Fatta eccezione per il Dr. Giuseppe Restelli e per la Sig.ra Fernanda Villa, i membri permanenti resteranno in carica fino al raggiungimento del 75° anno di età e comunque per un periodo non superiore a 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Venendo a mancare uno dei membri permanenti, per dimissioni, permanente impedimento, raggiungimento del limite d'età o di anzianità nella carica, gli altri membri permanenti, ravvisandone l'opportunità e deliberando a maggioranza, provvedono al reintegro per cooptazione.

Il Consigliere così nominato assume la qualifica di membro permanente, fatte salve le limitazioni di cui sopra.

Non verificandosi la maggioranza, si procederà ad effettuare un'ulteriore votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, il voto del Presidente avrà valore doppio. Qualora il membro da sostituire sia il Presidente, in caso di parità nella seconda votazione, avrà valore doppio il voto del Consigliere in carica più anziano di età.

Nel caso in cui venissero a mancare contemporaneamente tutti i membri permanenti, il Vice Presidente o, qualora questi non vi provveda, il Presidente del Collegio dei Revisori, convocherà i soggetti che hanno proceduto, per la prima volta, alla nomina dei Consiglieri permanenti affinché designino i membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione. Le nomine originariamente spettanti al Dr. Giuseppe Restelli ed all'Associazione Amici di Marcora saranno demandate all'Assemblea dei Benemeriti.

I 3 (tre) membri non permanenti, ove nominati, sono:

un rappresentante dell'Amministrazione Regionale della Lombardia, nominato con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art.28 dello Statuto Regionale;

un rappresentante degli originari interessi della disciolta Pia Fondazione "Giovanni Tota" nominato dal parroco Pro-tempore della Parrocchia di S. Remigio di Vimodrone.;

un rappresentante nominato dall'Assemblea dei Benemeriti.

Questi Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella carica per un massimo di tre mandati.

Venendo a mancare un membro non permanente, per dimissioni o permanente impedimento, gli altri consiglieri deliberando a maggioranza, provvedono al reintegro per cooptazione. Il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del mandato del membro che è stato chiamato a sostituire.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, tra i propri membri permanenti, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Venendo a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o permanente impedimento, gli altri membri permanenti, entro quindici giorni, su convocazione del Vice Presidente o dal Presidente del Collegio dei Revisori allorché il primo non vi provveda, deliberando a maggioranza, provvedono alla nomina del nuovo Presidente ed eventualmente alla cooptazione di un nuovo membro.

In caso di parità, si procederà ad un'ulteriore votazione tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, verrà nominato il candidato votato dal consigliere in carica più anziano per età.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si potrà

procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente è nominato, tra i membri non permanenti, dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Verificandosi la necessità di sostituire il Vice Presidente, per dimissioni o permanente impedimento, i membri del Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza, provvedono alla nomina del sostituto. Questi rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Vice Presidente che è stato chiamato a sostituire."

Infine, il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale il nuovo testo integrale dello statuto sociale, testo che qui si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente.

2) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di delega, i poteri per compiere tutte le formalità richieste affinché le adottate deliberazioni abbiano puntuale e legittima esecuzione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche formali necessarie od utili per le pedissequa iscrizioni, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiuso questo verbale alle ore diciassette e minuti dieci.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura al Comparente il quale, da me interpellato, lo approva, conferma e meco notaio lo sottoscrive, alle ore diciassette e minuti quindici.

Consta di due fogli scritti sotto mia cura da mano fida, in parte con mezzo idoneo ed in parte integrati a mano, sopra intere sette facciate e fin qui della ottava.

ALL'ORIGINALE FIRMANO:

ANGELO GARAVAGLIA

MASSIMO MALVANO NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP.N. 1110 / 104)

#### STATUTO DELL'ENTE

##### CAPO I

#### ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI DISPONE

##### Articolo 1

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI è un Ente Morale, ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con personalità giuridica di diritto privato, come da delibera della Giunta Regionale della Lombardia n.5/2373 del 20 Novembre 1990, che non persegue finalità di lucro.

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS, (già Fondazione Rhodense Onlus) nata dalla fusione della Pia Fondazione Rhodense con la Pia Fondazione "Giovanni Tota" di Vimodrone ha sede legale in Rho (MI), Via Carroccio 1.

Per ricordare la memoria del Benefattore Giovanni Tota, un piano della Casa di Riposo "Sen. Carlo Perini" gli sarà inte-

stato, con l'apposizione di una lapide.

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

#### Articolo 2

L'Istituzione ha per scopo:

svolgere attività socio assistenziale, socio sanitaria e di beneficenza, prevalentemente a favore di persone in condizioni di non autosufficienza, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni della persona nei casi di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, con particolare riferimento agli anziani bisognosi ed in particolare agli anziani svantaggiati nel rispetto dei valori trasmessi con i loro insegnamenti dai soci Fondatori;

provvedere all'animazione del volontariato finalizzato al soddisfacimento delle esigenze materiali morali delle persone svantaggiate nonché a contribuire fattivamente a tutte quelle iniziative intese a sensibilizzare i cittadini e le comunità locali nonché la pubblica amministrazione per una reale attenzione sulle necessità e bisogni degli ultimi.

#### Articolo 3

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS ha esclusivo fine di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie delle finalità sociali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei suoi fini la FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS si propone di:

attuare e gestire, in modo diretto ed indiretto, residenze per anziani, strutture sanitario assistenziali e strutture sociali di ogni tipo, ivi compresi poliambulatori atti ad integrare l'attività socio-assistenziale delle Istituzioni;

collaborare con Enti pubblici e/o privati e/o con lo Stato ricevendo anche contributi dagli Enti stessi; promuovere iniziative per edificare alloggi atti a soddisfare il fabbisogno di edilizia per anziani e per categorie speciali in un'ottica di assistenza abitativa a favore delle medesime;

coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;

promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni finalizzati alla individuazione delle modalità con le quali operare per eliminare o quantomeno attenuare lo stato di disagio dei soggetti più fragili e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona-benessere secondo l'ispirazione cristiana della vita;

svolgere attività economica, mobiliare ed immobiliare, che ri-

tenga necessaria, utile e comunque opportuna, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, fermo restando l'osservanza dei principi generali che regolano gli Enti morali;

partecipare al sostegno di iniziative formali di assistenza, anche tramite la partecipazione a soggetti che perseguono gli stessi scopi della Fondazione.

#### Articolo 4

Il patrimonio della FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dall'inventario redatto in data 31.12.1991, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 24.03.1992, e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio può essere incrementato con:

acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio; lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

#### Articolo 5

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: rendite patrimoniali; contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private; proventi di vario genere privi di specifico vincolo di destinazione; lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

### CAPO II

#### ORGANI DELLA FONDAZIONE

#### Articolo 6

Sono organi della FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Presidente Onorario se nominato;
- d) le Commissioni scientifiche o consultive, se nominate;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'Assemblea dei Benemeriti.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 7

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri, di cui sei permanenti, compreso il Presidente.

I membri permanenti sono il Dr. Giuseppe Restelli, socio fondatore e membro a vita per volontà del cardinale di Milano e la Sig.ra Fernanda Villa, nonché altri quattro membri nominati, per la prima volta, con le seguenti modalità: uno dal Dr. Giuseppe Restelli;

uno dal Rev.mo Superiore pro-tempore dei R.R. Padri Oblati Missionari di Rho;

uno dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Vittore Martire di Rho;

uno dall'Associazione Amici di Marcora.

Fatta eccezione per il Dr. Giuseppe Restelli e per la Sig.ra Fernanda Villa, i membri permanenti resteranno in carica fino al raggiungimento del 75° anno di età e comunque per un periodo non superiore a 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Venendo a mancare uno dei membri permanenti, per dimissioni, permanente impedimento, raggiungimento del limite d'età o di anzianità nella carica, gli altri membri permanenti, ravvisandone l'opportunità e deliberando a maggioranza, provvedono al reintegro per cooptazione.

Il Consigliere così nominato assume la qualifica di membro permanente, fatte salve le limitazioni di cui sopra.

Non verificandosi la maggioranza, si procederà ad effettuare un'ulteriore votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, il voto del Presidente avrà valore doppio. Qualora il membro da sostituire sia il Presidente, in caso di parità nella seconda votazione, avrà valore doppio il voto del Consigliere in carica più anziano di età.

Nel caso in cui venissero a mancare contemporaneamente tutti i membri permanenti, il Vice Presidente o, qualora questi non vi provveda, il Presidente del Collegio dei Revisori, convocherà i soggetti che hanno proceduto, per la prima volta, alla nomina dei Consiglieri permanenti affinché designino i membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione. Le nomine originariamente spettanti al Dr. Giuseppe Restelli ed all'Associazione Amici di Marcora saranno demandate all'Assemblea dei Benemeriti.

I 3 (tre) membri non permanenti, ove nominati, sono:

un rappresentante dell'Amministrazione Regionale della Lombardia, nominato con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art.28 dello Statuto Regionale;

un rappresentante degli originari interessi della disciolta Pia Fondazione "Giovanni Tota" nominato dal parroco Pro-tempore della Parrocchia di S. Remigio di Vimodrone;

un rappresentante nominato dall'Assemblea dei Benemeriti.

Questi Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella carica per un massimo di tre mandati.

Venendo a mancare un membro non permanente, per dimissioni o permanente impedimento, gli altri consiglieri deliberando a maggioranza, provvedono al reintegro per cooptazione. Il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del mandato del membro che è stato chiamato a sostituire.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, tra i propri membri permanenti, dura in ca-

rica cinque anni e può essere riconfermato.

Venendo a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o permanente impedimento, gli altri membri permanenti, entro quindici giorni, su convocazione del Vice Presidente o dal Presidente del Collegio dei Revisori allorché il primo non vi provveda, deliberando a maggioranza, provvedono alla nomina del nuovo Presidente ed eventualmente alla cooptazione di un nuovo membro.

In caso di parità, si procederà ad un'ulteriore votazione tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, verrà nominato il candidato votato dal consigliere in carica più anziano per età.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si potrà procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente è nominato, tra i membri non permanenti, dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Verificandosi la necessità di sostituire il Vice Presidente, per dimissioni o permanente impedimento, i membri del Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza, provvedono alla nomina del sostituto. Questi rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Vice Presidente che è stato chiamato a sostituire.

#### Articolo 8

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento, con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

#### Articolo 9

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri.

Esse sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

In caso di parità nell'esito della votazione, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Le votazioni si effettuano per appello nominale.

Per la nomina dei componenti del Consiglio, le votazioni avranno luogo a voto segreto.

Il Consigliere che in relazione ad una deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla votazione.

#### Articolo 10

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'incarico di Segretario, la cui nomina spetta al Consiglio di Amministrazione che determina altresì la durata e l'eventuale compenso, può essere affidato anche a soggetti estranei al

Consiglio di Amministrazione o anche a collaboratori o dipendenti della Fondazione.

#### Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed inoltre:

- . delibera sui regolamenti che si rendessero opportuni per il migliore funzionamento dell'Ente e dei suoi organi;
- . provvede alla nomina del Direttore Generale il quale parteciperà alle sedute del Consiglio;
- . provvede ad apportare le modifiche statutarie che si rendessero opportune;
- . stabilisce le modalità per la gestione del servizio di cassa e per l'effettuazione degli ordini di pagamento;
- . decide in merito all'accettazione o radiazione dei Benemeriti.

#### IL PRESIDENTE

##### Articolo 12

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste di fronte ai terzi, agisce e resiste a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente provvede, inoltre, alla convocazione dell'Assemblea dei Benemeriti.

#### IL PRESIDENTE ONORARIO

##### Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno dei suoi componenti, può procedere alla nomina del Presidente Onorario della Fondazione; egli può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina, il Presidente Onorario, da scegliersi tra personalità distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione, riveste la carica a vita.

Il Presidente Onorario ha compiti prettamente istituzionali e unitamente al Presidente della Fondazione la rappresenta nelle manifestazioni da questa promosse.

#### LE COMMISSIONI SCIENTIFICHE O CONSULTIVE

##### Articolo 14

Formano le Commissioni della Fondazione, in numero variabile, i membri designati dal Consiglio di Amministrazione.

Le Commissioni hanno compiti prettamente istituzionali.

Più in particolare, le singole commissioni sono nominate, quando se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alle varie manifestazioni e/o iniziative promosse dalla Fondazione e durano in carica per la durata prevista dell'evento stesso.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Benemeriti.

riti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Al Collegio dei Revisori dei Conti sono assegnate le attribuzioni spettanti al Collegio Sindacale delle società di capitali così come previsto dalla vigente normativa in materia in quanto compatibile.

#### L'ASSEMBLEA DEI BENEMERITI

##### Articolo 16

Previo deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono Benemeriti Permanenti o Sostenitori gli Enti, le Associazioni, le Società e le persone fisiche che, una tantum, donino, in qualunque forma, denaro o beni di valore non inferiore a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Benemeriti Ordinari tutti coloro che, annualmente, provvedano a versare l'importo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Le scadenze e le modalità di pagamento delle quote dovute dai Benemeriti Ordinari sono determinate dal regolamento.

##### Articolo 17

Due volte l'anno a cura dell'Amministrazione, verrà fatta celebrare nella Cappella della Casa di Riposo, una Santa Messa per i Benemeriti.

##### Articolo 18

L'Assemblea dei Benemeriti è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da questi presieduta per una relazione sull'andamento della Fondazione.

Sarà inoltre convocata per la nomina del proprio rappresentante in seno al Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori, come previsto dal presente Statuto.

Il regolamento per il corretto svolgimento dell'assemblea sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I procedimenti verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

##### Articolo 19

Qualora il numero dei Benemeriti sia ridotto a meno del doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea generale dei Benemeriti sono devolute al Consiglio di Amministrazione, salvo la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti che in questo caso compete al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

#### CAPO III

#### NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

##### Articolo 20

L'esercizio sociale della FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Preventivo dell'anno successivo.  
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Conto Consuntivo dell'anno precedente.  
Sia il Bilancio Preventivo che il Conto Consuntivo debbono essere corredati di relazione illustrativa.  
Al Conto Consuntivo deve essere allegata la Relazione dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 21

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

La FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio, per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento la Fondazione, sentito il parere dell'Agenzia per le ONLUS, devolverà il proprio patrimonio a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

#### CAPO IV

#### CASA DI RIPOSO "SEN. CARLO PERINI"

#### Articolo 22

Nell'accettazione degli Ospiti sarà data la precedenza ai residenti nei Comuni di Rho, di Vimodrone e dei Comuni già facenti parte dell'ambito territoriale dell'originaria Azienda DSSL 33 che versino in particolari condizioni di bisogno e alle categorie che, per legge, hanno diritto di precedenza.  
Saranno ammessi, entro i limiti dei posti disponibili, i soggetti che siano in grado di versare direttamente o anche attraverso sussidi di terzi la retta stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 23

E' vietata qualunque diversità di trattamento assistenziale tra gli Ospiti.

#### Articolo 24

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione, l'accesso alle strutture della Casa di Riposo nonché i diritti e i doveri degli Ospiti saranno disciplinati in uno o più regolamenti esecutivi.

#### Articolo 25

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate dallo Stato e/o dalla Regione Lombardia.

FIRMATO:


ANGELO GARAVAGLIA

MASSIMO MALVANO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI

MILANO,

20 MAR. 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Mascheroni', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but shows some text around its perimeter.